



COMUNE DI PRAMOLLO **CITTA' METROPOLITANA di TORINO**

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

Tel. e fax 0121-58619 e-mail: pramollo@ruparpiemonte.it

CONVIVENZE DI FATTO

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto. Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe di Pramollo, Borgata Lussie n. 1, muniti di documento di identità valido.

La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Pramollo di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
- su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale (modulo cessazione convivenza), presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe Borgata Lussie n. 1, muniti di documento di identità valido.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO:

In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
 - in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
- hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;

- uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo.

CONTRATTI DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe; anche in caso di successiva risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o recesso unilaterale o morte di una delle parti il professionista dovrà darne comunicazione all'anagrafe. La risoluzione avverrà anche a seguito di matrimonio o unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi e altra persona.

I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al comune di Torino all'indirizzo PEC: [**pramollob@cert.ruparpiemonte.it**](mailto:pramollob@cert.ruparpiemonte.it)

INFORMAZIONI UFFICIO

Orario di apertura al pubblico: LUN-GIO 10.00-12.00 / 14.00-16.00 - VEN 10.00-12.00

Email: [**pramollob@ruparpiemonte.it**](mailto:pramollob@ruparpiemonte.it)

PEC: [**pramollob@cert.ruparpiemonte.it**](mailto:pramollob@cert.ruparpiemonte.it)

Telefono: 0121-58619 int. 1